LEGISLATURA II - DOCUMENTI - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 945

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

ROMANATO, SAVIO EMANUELA, D'ESTE IDA, PAVAN, PITZALIS, PERDONÀ, VALANDRO GIGLIOLA, SORGI, BUZZI, PEDINI, MONTINI, GUI, SEGNI, D'AMBROSIO

Annunziata il 10 giugno 1954

Immissione in ruolo dei professori idonei

Onorevoli Colleghi! — La presente proposta di legge, che ha già avuto precedenti legislativi in un passato non lontano, trae la sua origine dall'attuale situazione della scuola media italiana inferiore e superiore e la sua motivazione dalle ragioni culturali, didattiche e di merito che militano in favore degli idonei.

L'argomento fu anche oggetto di un ordine del giorno presentato e svolto in aula dal primo proponente sottoscritto nella seduta del 23 ottobre 1953 e accettato dal Ministro della pubblica istruzione in occasione della discussione dello stato di previsione del bilancio 1953-54.

Quando si pensi che oltre il 50 per cento del personale insegnante nelle scuole medie è composto da incaricati e da supplenti, soggetti agli annuali inevitabili spostamenti di classe, di istituto e di sede, non si possono ignorare tutti gli inconvenienti didattici ed educativi che ne derivano.

Proprio alla soluzione di questo vasto e complesso problema s'intende portare con il presente provvedimento un modesto contributo.

L'idoneo ha superato regolari concorsi, è ufficialmente dichiarato « vincitore di concorso » (vedi tabella allegata alla legge 2 agosto 1952, n. 1132), insegna da molti anni per cui è ormai diventato di fatto elemento integrante e insostituibile della scuola ed ha

ormai acquisito tali titoli di merito, di cultura e di esperienza didattica che è degno, e giuridicamente e moralmente, di entrare nell'organico della scuola.

Se si sono fatti valere, agli effetti della sistemazione in ruolo degli insegnanti, specie in questo dopo guerra, particolari facilitazioni dovute a indiscutibili benemerenze combattentistiche e a criteri di giustizia nei confronti di coloro che furono perseguitati per motivi politici e razziali, è almeno altrettanto giusto ed umano che non si dimentichino le particolari benemerenze culturali e didattiche proprie degli idonei.

Né la presente legge limita le possibilità di sistemazione degli abilitati e dei laureati perché, contemplando la trasposizione in ruolo ordinario degli idonei già vincitori dei ruoli speciali transitori e delle relative cattedre, lascia pressoché intatti i posti attualmente disponibili, dei quali utilizza soltanto una parte modesta per la sistemazione di quegli idonei che non sono entrati nei ruoli speciali transitori.

I proponenti sono perfettamente consapevoli che la presente proposta di legge non risolve integralmente il problema sopra accennato; ritengono tuttavia di proporre una soluzione di considerevole portata i cui limiti sono imposti dall'attuale obbiettiva insufficienza delle cattedre disponibili nell'organico della scuola media. LEGISLATURA II - DOCUMENTI - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

### PROPOSTA DI LEGGE

#### ART. 1.

I professori, muniti di idoneità conseguita in concorsi per esami e titoli, già vincitori di cattedre di ruolo speciale transitorio, sono immessi nei ruoli ordinari a tutti gli effetti giuridici ed economici a partire dalla data della loro assunzione nei ruoli speciali transitori, con l'anzianità del grado raggiunto alla data di entrata in vigore della presente legge.

#### ART. 2.

I professori di cui al precedente articolo rimangono assegnati ai posti da essi occupati alla data di entrata in vigore della presente legge e le rispettive cattedre di ruolo speciale transitorio sono convertite in cattedre di ruolo ordinario.

#### Апт. 3.

Il Ministro della pubblica istruzione è autorizzato a bandire entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge un concorso per titoli a 2.000 cattedre delle scuole medie dell'ordine classico, scientifico, magistrale, tecnico, artistico e di avviamento professionale riservato agli insegnanti che abbiano conseguito l'idoneità per esami e titoli nei concorsi banditi dall'anno 1939 all'anno 1951 e che non rientrino nelle condizioni di cui agli articoli precedenti.

Il numero di cattedre da mettere a concorso tra i vari ordini di scuole dovrà essere fissato tenendo conto del numero di professori muniti del rispettivo titolo di idoneità.